



PARERE MOTIVATO
n. 35 in data 24 Febbraio 2016

OGGETTO: COMUNE DI ROTZO (VI).
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che il Comune di Rotzo con nota n.1774 del 10.06.15, assunta al prot. reg. al n.244158 del 12.06.15, ha adottato la seguente documentazione:
- DCC n.16 del 25.05.15 di adozione del PAT;
 - Avviso di pubblicazione all'albo pretorio comunale;
 - Norme tecniche;
 - Relazione di progetto;
 - Relazione;
 - Valutazione di incidenza ambientale;
 - Sintesi non tecnica;



- Rapporto Ambientale;
- Relazione sintetica;
- Tavola della superficie agricola utilizzata;
- Carta della trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta idrogeologica e della pericolosità idraulica.

Con nota n.78101 del 18.11.15, assunta al prot. reg. al n.470539 del 18.11.15, la Provincia di Vicenza inviava il proprio parere sull'approvazione del PAT.

A seguito della richiesta di integrazioni prot. n.297094 del 17.07.15, il Comune con nota PEC n.3915 del 15.12.15 inviava:

- delibera della Giunta Comunale n.60 del 20.12.12 di approvazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- accordo di pianificazione sottoscritto in data 8.08.13;
- avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e il "Corriere del Veneto" del 3.07.15;
- copia pubblicazione nel BURV n.62 del 19.06.15;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che le osservazioni pervenute sono 11 delle quali n.1 con attinenza ambientale.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 4/2016 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInC-NUVV):

" Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Rotzo (VI)
Pratica 3035

Codice SITI NATURA 2000: IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni"

"VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica



- per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
- VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
- ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. ing. Lisa Carollo, trasmesso dal Comune di Rotzo e acquisito al prot. reg. con n. 514826 del 17/12/2015;
- PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda l'intero territorio del Comune di Rotzo;
- PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 21, 22, 23, 31 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;
- CONSIDERATO che per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle Norme Tecniche del Piano in argomento viene indicato che non vi sia nessun potenziale effetto e che pertanto non sono valutabili;
- CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;
- CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;
- CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "G02.02 - Complessi sciistici", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "X - Nessuna minaccia e pressione";
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche (sono altresì citate non meglio definite Linee Guida ARPA in materia) e non vengono esplicitati i metodi con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno del sito IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni";
- PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario: 4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*), 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata



con D.G.R. 4240/2008 risultano presenti sul territorio comunale i seguenti habitat di interesse comunitario: 4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*), 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Salamandra atra aurorae*, *Egretta garzetta*, *Ciconia ciconia*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Bonasa bonaria*, *Tetrao urogallus*, *Crex crex*, *Pluvialis apricaria*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Anthus campestris*, *Anthus spinoletta*, *Lanius collurio*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Anas crecca*, *Anas querquedula*, *Accipiter gentilis*, *Gallinago gallinago*, *Scolopax rusticola*, *Anthus spinoletta*, *Prunella collaris*, *Oenanthe oenanthe*, *Turdus torquatus*, *Parus montanus*, *Parus cristatus*, *Tichodroma muraria*, *Pyrrhocorax graculus*, *Montifringilla nivalis*, *Carduelis spinus*, *Carduelis flammea*, *Cypripedium calceolus*, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Miniopterus schreibersii*, *Ursus arctos*, *Helix pomatia*, *Maculinea arion*, *Pamassium apollo*, *Rana temporaria*, *Rana dalmatina*, *Bufo bufo*, *Zootoca vivipara*, *Anguis fragilis*, *Natrix natrix*, *Vipera aspis*, *Vipera berus*, *Sorex araneus*, *Sorex minutus*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus soretinus*, *Nyctalus noctula*, *Lepus timidus*, *Marmota marmota*, *Muscardinus avellanarius*, *Chionomys nivalis*, *Meles meles*, *Mustela erminea*, *Mustela nivalis*, *Martes martes*, *Rapicapra rupicapra*, *Anacamptis pyramidalis*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Lopinga achine*, *Barbus meridionalis*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Milvus migrans*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lullula arborea*, *Hystrix cristata*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Cypripedium calceolus*, *Anacamptis pyramidalis*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Lopinga achine*, *Barbus meridionalis*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Salamandra atra aurorae*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Miniopterus schreibersii*, *Dryomys nitedula*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31143 - Faggeta montana tipica esomesalpica", "31145 - Faggeta primitiva", "31146



- Faggeta submontana con ostria", "31182 - Orno-ostrieto primitivo", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31215 - Abieteto esomesalpico montano", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "31232 - Lariceto tipico", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31249 - Pecceta secondaria montana", "31254 - Pineta di pino silvestre esalpica tipica", "32110 - Malghe", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33300 - Area a vegetazione rada", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono all'articolo 46 il sistema infrastrutturale;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare



ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura

in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 21, 22, 23, 31 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):



1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "G02.02 - Complessi sciistici", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione



- di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 5. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 6. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
 7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 21, 22, 23, 31 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;



9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. ing. Lisa Carollo, la quale dichiara che "La descrizione del Piano di Assetto del Territorio riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Rotzo (VI)

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione con la quale si attesta che sono pervenute n.11 osservazioni, delle suddette osservazioni n.1 aventi attinenza ambientale: osservazione n. 7.

N. progr. Osserv.	Prof.	Data di presentazione	Soggetto osservante	Sintesi del contenuto	Note tecniche	Controdeduzione
07	2456	13/08/2015	Slaviero Costantino	Lacune del Rapporto Ambientale relativamente all'analisi dell'aria, dell'acqua e del suolo, in particolare la mancanza di campagne specifiche di analisi sulle conseguenze dell'utilizzo di prodotti chimici per la coltivazione delle patate.	Si demanda la controdeduzione allo specialista competente	Non accoglibile

Si allega altresì il relativo parere formulato dal valutatore.



In merito all'osservazione pervenuta dal Sig. Slaviero Costantino (n. prot. 2456) inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con la presente si precisa quanto segue.

Come indicato nell'art. 50 - lettera f) della L.R. 11/04, la formazione del quadro conoscitivo ambientale e l'analisi di piano deve esplicitarsi proponendo una lettura del territorio attraverso l'analisi di n° 12 matrici ambientali. Dette analisi, nel caso specifico della V.A.S. di Rotzo, sono state trattate secondo le procedure ed i dettami legislativi in materia, avendo cura di provvedere, per ognuna di esse, ad una analisi pressoché oggettiva delle componenti stesse in relazione ai dati disponibili.

La trattazione delle singole componenti riportate nell'osservazione in oggetto, quali ACQUA, ARIA e SUOLO è stata eseguita anch'essa con la massima oggettività, riferendo, l'analisi ed il giudizio, ai dati messi a disposizione dagli Enti preposti alla loro divulgazione.

Nello specifico le analisi considerate per la componente ARIA sono state riferite a misurazioni effettuate a Roana ed a Valdastico nel 2010. Come riportato anche in relazione, l'esigenza di considerare questi dati deriva dalla mancanza di recenti campagne di rilevamento da parte dell'Ente (ARPAV) al quale dobbiamo obbligatoriamente riferirci.

Per quanto concerne la componente ACQUA non abbiamo dati specifici e aggiornati relativi alla qualità delle acque sotterranee/superficiali, così come non ne abbiamo per la qualità del SUOLO. Tale mancanza però è stata sopperita in parte da altre analisi effettuate sugli elementi che potenzialmente possono incidere sulle risorse in questione. La mancanza di agricoltura intensiva, la sostenibilità dell'uso del suolo, l'assenza di aree a rischio di inquinamento delle acque nel sistema urbano centrale, possono essere considerati, in un

ottica di intersettorialità, degli elementi che contribuiscono in prima istanza ad individuare l'eventuale sensibilità delle componenti sopra richiamate.

Tuttavia abbiamo specificato, in sede di monitoraggio al Piano di Assetto del Territorio, l'esigenza di provvedere ad un'analisi periodica delle componenti ambientali che presentano un certo grado di criticità e/o un potenziale rischio di fragilità, indicandone anche una cadenza temporale stabilita. In ogni caso sarà scelta autonoma ed eventuale dell'Amministrazione Comunale, commissionare, con incarico che esula dalla trattazione in questione, ulteriori approfondimenti specialistici sulle particolari matrici oggetto d'osservazione.

Per le ragioni sopra esposte si considera l'osservazione non accoglibile.

Si prende atto del parere del Valutatore in merito all'osservazione sopra specificata.



VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, (VAS VINCA-NUVV), in data 24 febbraio 2016, dalla quale emerge che:

Gli obiettivi generali e le strategie che caratterizzano il PAT di Rotzo sono principalmente volte alla salvaguardia del territorio, alla valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici e all'accrescimento della qualità di vita dei cittadini. Le scelte del PAT hanno cercato di dare una risposta alle problematiche e una proposta per la valorizzazione delle potenzialità che presenta il territorio. Alla luce dei problemi che comporta il rischio del dissesto idrogeologico, la principale preoccupazione è quella di limitare lo sviluppo residenziale urbano, ubicarlo in aree combattibili e accompagnarlo con le precauzioni e i provvedimenti necessari a prevenire eventuali danni nel futuro. Il PAT consolida lo sviluppo dell'insediamento urbano e valorizza gli aspetti ambientali e turistici del territorio agricolo, in rapporto anche con le scelte dei comuni limitrofi, quali demanio sciabile, percorsi ciclo-pedonali, percorsi storici, sentieri CAI ecc.). Il PAT privilegia la riqualificazione dell'edificato esistente e per le nuove volumetrie il metodo costruttivo della bioedilizia e del risparmio energetico. Incentiva l'agricoltura ecocompatibile e specializzata, che possa dare un contributo positivo alla tutela della biodiversità e un valore aggiunto allo sviluppo dell'agriturismo. Per tutti questi motivi il giudizio di sostenibilità del PAT è positivo sotto il profilo della sostenibilità ambientale. La sostenibilità e la valutazione delle azioni del Piano sarà fedele ai valori analizzati, tanto più la pianificazione comunale e degli enti gestori delle risorse territoriali sarà in linea nel rispettare le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive individuate nelle norme di attuazione, prevedendo, in fase progettuale, la realizzazione di idonee misure di accompagnamento per sostenere la qualità ambientale.

Va evidenziata, comunque, la mancanza nel RA della valutazione delle azioni e degli effetti relativi alle "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" art. n. 16 delle N.T.A..

Rimane importante la fase di monitoraggio delle azioni che servirà a individuare gli impatti negativi e/o l'inefficienza delle azioni migliorative; in tal caso sarà necessario adottare opportune misure correttive.

In sede di attuazione del Piano si dovrà attentamente:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.



VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

RITENUTO che dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di ROTZO a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati al PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT e con il recepimento, nei termini sopra evidenziati, dell'osservazione avente attinenza ambientale.

2. L'articolo delle NTA n. 16 "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.



4. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

6. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

7. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis



Il presente parere si compone di pagine 13